

# Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt<sup>1</sup>)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2017)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Segni pubblici della Svizzera

### Sezione 1: Definizioni

#### Art. 1 Croce svizzera

La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

#### Art. 2 Stemma della Confederazione Svizzera

<sup>1</sup> Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare.

<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 1.

#### Art. 3 Bandiera svizzera

<sup>1</sup> La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.

<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 2.

<sup>3</sup> Sono fatte salve:

- a. la legge federale del 23 settembre 1953<sup>4</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relative alla bandiera marittima della Confederazione;

RU 2015 3679

<sup>1</sup> Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> FF 2009 7425

<sup>4</sup> RS 747.30

- b. la legge federale del 21 dicembre 1948<sup>5</sup> sulla navigazione aerea relative al contrassegno nazionale degli aeromobili svizzeri;
- c. la legge militare del 3 febbraio 1995<sup>6</sup>.

#### **Art. 4** Altri emblemi della Confederazione

Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione; sono considerati tali in particolare i contrassegni federali di controllo e di garanzia.

#### **Art. 5** Stemmi, bandiere e altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.

#### **Art. 6** Designazioni ufficiali

Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini:

- a. «Confederazione»;
- b. «federale»;
- c. «Cantone»;
- d. «cantonale»;
- e. «Comune»;
- f. «comunale»;
- g. altri termini o espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale.

#### **Art. 7** Segni nazionali figurativi o verbali

Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali della Svizzera i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri.

### **Sezione 2: Uso**

#### **Art. 8** Stemmi

<sup>1</sup> Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

<sup>5</sup> RS 748.0

<sup>6</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.

<sup>3</sup> I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.

<sup>4</sup> L'uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l'ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:

- a. come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;
- b. per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
- c. per la decorazione di oggetti d'artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;
- d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni delle legge del 25 giugno 1954<sup>7</sup> sui brevetti;
- e. come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;
- f. se sussiste il diritto a proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

<sup>5</sup> I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l'uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.

#### **Art. 9** Designazioni ufficiali

<sup>1</sup> Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

<sup>2</sup> L'uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l'ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un'attività statale o semistatale.

<sup>3</sup> Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

#### **Art. 10** Bandiere e altri emblemi

Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

#### **Art. 11** Segni nazionali figurativi e verbali

I segni nazionali figurativi e verbali possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

<sup>7</sup> RS 232.14

**Art. 12** Segni pubblici della Svizzera e segni pubblici esteri

L'uso di stemmi, bandiere e di altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato estero.

**Art. 13** Uso di segni come indicazioni di provenienza

I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 1992<sup>8</sup> sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47–50 della stessa.

**Sezione 3: Divieto di registrazione****Art. 14**

<sup>1</sup> Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8–13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

<sup>2</sup> Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui conformemente all'articolo 8 capoversi 4 e 5 l'uso è consentito.

<sup>3</sup> Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concesso il diritto di proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

**Capitolo 2: Segni pubblici esteri****Sezione 1: Uso e autorizzazione****Art. 15** Uso

<sup>1</sup> Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l'articolo 16.

<sup>2</sup> Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

<sup>3</sup> Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

<sup>8</sup> RS 232.11

<sup>4</sup> I segni di cui ai capoversi 1 e 3, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della LPM<sup>9</sup> e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 della stessa.

#### **Art. 16** Autorizzazione

<sup>1</sup> L'ente pubblico legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta applicabile l'articolo 15 capoversi 2-4.-

<sup>2</sup> Per autorizzazione s'intende in particolare:

- a. l'attestazione dell'autorità estera competente della registrazione identica del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione;
- b. qualsiasi altra attestazione dell'autorità estera competente che autorizzi l'uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione.

### **Sezione 2: Divieto di registrazione**

#### **Art. 17**

Un segno il cui uso è illecito secondo l'articolo 15 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

### **Capitolo 3: Elenco elettronico dei segni pubblici protetti**

#### **Art. 18**

<sup>1</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei:

- a. segni pubblici della Svizzera;
- b. segni pubblici che gli sono stati comunicati da Stati esteri.

<sup>2</sup> L'IPI rende l'elenco accessibile online.

<sup>3</sup> I Cantoni comunicano all'IPI i segni di cui all'articolo 5.

## Capitolo 4: Protezione giuridica

### Sezione 1: Diritto civile

#### Art. 19 Inversione dell'onere della prova

Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.

#### Art. 20 Azione e legittimazione attiva

<sup>1</sup> Chi è lesa o rischia di essere lesa nei propri interessi economici dall'uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l'entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
- d. accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

<sup>2</sup> Sono fatte salve segnatamente le azioni secondo il Codice delle obbligazioni<sup>10</sup> volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell'utile, conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

#### Art. 21 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni dei consumatori

Sono legittimate a proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1:

- a. le associazioni professionali ed economiche autorizzate conformemente ai propri statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
- b. le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che conformemente ai propri statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

#### Art. 22 Legittimazione attiva dell'ente pubblico e dell'IPI

<sup>1</sup> L'ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1–7 e 15.

<sup>2</sup> L'IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1–4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all'articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità nazionale o a un'attività statale o semistatale.

<sup>3</sup> I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all'articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all'articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità cantonale o comunale oppure a un'attività statale o semistatale.

<sup>10</sup> RS 220

**Art. 23** Confisca

<sup>1</sup> Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso, nonché delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

<sup>2</sup> Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.

**Art. 24** Istanza cantonale unica

I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un'autorità giudicante competente per decidere, in istanza unica, nelle azioni civili secondo la presente legge.

**Art. 25** Provvedimenti cautelari

Chi chiede l'adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per:

- a. assicurare le prove;
- b. individuare la provenienza degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico;
- c. salvaguardare lo stato di fatto; o
- d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

**Art. 26** Pubblicazione della sentenza

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell'altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pubblicazione.

**Art. 27** Comunicazione delle decisioni

Il giudice trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

**Sezione 2: Diritto penale****Art. 28** Uso illecito di segni pubblici

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- a. appone su oggetti segni pubblici della Svizzera o esteri protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre

in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure immette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;

- b. usa segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili;
- c. usa segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità;
- d. usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa;
- e. usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.

<sup>2</sup> Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> È fatto salvo l'articolo 64 LPM<sup>11</sup>.

#### **Art. 29**           Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>12</sup> sul diritto penale amministrativo.

#### **Art. 30**           Confisca

Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

#### **Art. 31**           Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'IPI può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.

### **Capitolo 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane**

#### **Art. 32**

<sup>1</sup> All'intervento dell'Amministrazione delle dogane si applicano per analogia gli articoli 70–72h LPM<sup>13</sup>.

<sup>2</sup> Può domandare l'intervento chi è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 20, 21 o 22.

<sup>11</sup> RS 232.11

<sup>12</sup> RS 313.0

<sup>13</sup> RS 232.11



## Capitolo 6: Disposizioni finali

### Art. 33 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

### Art. 34 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

### Art. 35 Diritto di proseguire l'uso

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l'uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:

- a. lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e
- b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

<sup>4</sup> Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:

- a. lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e
- b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

<sup>5</sup> La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l'uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell'autorizzazione.

<sup>6</sup> La prosecuzione dell'uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47–50 LPM<sup>14</sup>, alla cittadinanza dell'utente, dell'azienda, della ditta, dell'associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell'utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l'uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartiene il segno.

<sup>14</sup> RS 232.11

**Art. 36**            Contrassegni non ancora registrati

Se all'entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 37**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 21 giugno 2013<sup>15</sup> della LPM<sup>16</sup>.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2017<sup>17</sup>


<sup>15</sup> RU **2015** 3631

<sup>16</sup> RS **232.11**

<sup>17</sup> DCF del 2 set. 2015.

*Allegato 1*  
(art. 2)

## **Stemma della Confederazione Svizzera**



*Definizione del colore rosso:*

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C / 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Esadecimale #FF0000


Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

NCS S 1085-Y90R

*Allegato 2*  
(art. 3)

## **Bandiera svizzera**



*Definizione del colore rosso:*

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C/ 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Esadecimale #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

NCS S 1085-Y90R

*Allegato 3*  
(art. 34)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### **I**

Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:

1. legge federale del 5 giugno 1931<sup>18</sup> per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici;
2. risoluzione federale del 12 dicembre 1889<sup>19</sup> sullo stemma della Confederazione.

### **II**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>20</sup>

<sup>18</sup> [CS 2 919; RU 2006 2197 all. n. 25, 2008 3437 II 13]

<sup>19</sup> [CS 1 143]

<sup>20</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 3679.

